



Dipartimento: DIPARTIMENTO PROGRAMMAZ. ECONOMICA E SOCIALE

Direzione Regionale: ASSETTO ISTITUZ., PREVENZ. ED ASSIST. TERRIT.LE

Area: SANITÀ VETERINARIA

DETERMINAZIONE

N. 309812 del 28 DIC. 2012

Proposta n. 26242 del 11/12/2012

Oggetto:

Reg. 1069/09 Riconoscimento impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 con manipolazione
Ditta S.E.PORT S.R.L. Via Aurelia nord km 74.400 - 00053 Civitavecchia (RM)

Proponente:

Table with 3 columns: Role, Name, Signature. Rows include Estensore (MARCIANO' RITA), Responsabile del procedimento (RITA MARCIANO'), Responsabile dell' Area (U. DELLA MARTA), Direttore Regionale (M. CIPRIANI), Direttore Dipartimento (G. MAGRINI), Protocollo Invio, and Firma di Concerto.

OGGETTO : Reg. 1069/09 Riconoscimento impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria I con manipolazione Ditta S.E.PORT S.R.L. Via Aurelia nord km 74.400 – 00053 Civitavecchia (RM)

IL DIRETTORE REGIONALE ASSETTO ISTITUZIONALE, PREVENZIONE E ASSISTENZA
TERRITORIALE

Su PROPOSTA del Dirigente dell'Area Sanità Veterinaria;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante la "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale", nonché successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 ed in particolare l'articolo 24 che prevede il riconoscimento per gli impianti di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di materiale;
VISTO il Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera;
CONSIDERATO che il Regolamento (CE) n. 1774/2002 è stato abrogato con effetto dal 4 marzo 2011 e che pertanto i riferimenti al Regolamento (CE) n. 1774/2002 si intendono fatti al Regolamento (CE) n. 1069/2009 ed al suo Regolamento attuativo n. 142/2011;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 04.08.05 n. 713 Linee guida della Regione Lazio per l'applicazione del Regolamento 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio dell'U.E. recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e procedure per il riconoscimento degli impianti e dei riconoscimenti;
CONSIDERATO pertanto di poter continuare ad utilizzare le procedure autorizzative di cui alla suddetta deliberazione, nelle more dell'adozione delle nuove linee guida nazionali non ancora emanate;
VISTA la nota regionale prot. 127748 del 06 luglio 2011 "Regolamento CE 1069/09 e regolamento UE 142/11 – Procedure operative periodo transitorio. Registrazione e riconoscimento per le imprese del settore dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano."
VISTA la domanda della Ditta S.E.PORT S.R.L. volta ad ottenere il riconoscimento, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettere h) i) del reg. 1069/2009, dello stabilimento sito in Via Aurelia nord km 74.400 – 00053 Civitavecchia (RM) in qualità di impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria I che svolge anche attività di manipolazione;
VISTO il parere favorevole espresso dal Servizio Veterinario dell'Azienda Usl RM/F, territorialmente competente con nota prot. 75868 del 27.11.12;
VISTA la correttezza e la completezza della documentazione presentata

DETERMINA

Lo stabilimento della Ditta S.E.PORT S.R.L. sito in Via Aurelia nord km 74.400 – 00053 Civitavecchia (RM) è riconosciuto ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettere h) i) del reg. 1069/2009, come impianto magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria I che svolge anche attività di manipolazione e viene identificato con il numero : **ABP2502COLL1**

Lo stabilimento è soggetto all'attività di vigilanza del servizio Veterinario dell'azienda Usl RM/F per la verifica della puntuale applicazione ed osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1069/2009 ed al Regolamento (UE) n. 142/2011.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nei termini di gg 60 (sessanta) dalla notifica, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di gg 120 (centoventi).

IL DIRETTORE REGIONALE
(Dott.ssa  Mariam Cipriani)